



**COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 21
del Consiglio comunale**

OGGETTO: ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Samone al 31 dicembre 2021

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore 20.00 nella sala delle riunioni sita presso la sede Municipale, sita in Samone (TN), Via delle Praele n. 21, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Giampiccolo Andrea - Sindaco
2. Bonizzi Francesca - Consigliere Comunale
3. Lenzi Flavio - Consigliere Comunale
4. Mengarda Andrea - Consigliere Comunale
5. Mengarda Daria - Consigliere Comunale
6. Mengarda Deni - Consigliere Comunale
7. Moser Giorgio - Consigliere Comunale
8. Paoletto Giovanna - Consigliere Comunale
9. Pedron Mario - Consigliere Comunale
10. Perer Bruno - Consigliere Comunale
11. Stefani Diana - Consigliere Comunale
12. Turchetto Elisabetta - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Cemin dott.ssa Mariuccia.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Giampiccolo Andrea, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 2 dell'ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 29/12/2022
al 08/01/2023

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28.12.2022.

OGGETTO: ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Samone al 31 dicembre 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza, che vengono uniti alla presente deliberazione:

- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;
- il Segretario comunale, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Premesso:

- ai sensi dell'art. 18, comma 3bis, della L.P. 1 febbraio 2005, nr. 1, e dell'art. 24, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2016, nr. 19, e ss.mm. ed integrazioni, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare (eventualmente) un programma di razionalizzazione;
- tali disposizioni assolvono nel contesto locale alle finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art. 20 del D. Leg.vo 19 agosto 2016, nr. 175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017 (art. 7, comma 11, della L.P. 29 dicembre 2016, nr. 19);
- la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie dev'essere fatta ogni tre anni, ma è facoltà degli enti adottare la ricognizione ordinaria ogni anno, entro il 31 dicembre con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Visto che:

- ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D. Leg.vo 19 agosto 2016, nr. 175;
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010 le condizioni di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del D. Leg.vo. n. 175 del 2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 comma 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

Visto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del Decreto Legge 13 agosto 2011, nr. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, nr. 148 e ss.mm. ed integrazioni, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Scurelle e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80 per cento del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Leg.vo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27 dicembre 2010, nr. 2 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad Euro 250.000,00.= o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Visto che con propria deliberazione nr. 31 dd. 27 dicembre 2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si approva la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Samone al 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate.

Preso atto che il Comune di Samone ha stabilito di provvedere all'alienazione della partecipazione in:

- Funivie Lagorai S.r.l.: società in perdita da vari esercizi; dopo un esperimento di asta pubblica, risultato infruttuoso per mancanza di offerte, con propria deliberazione nr. 18 dd. 30 ottobre 2019, ha approvato l'alienazione alla società Eurogroup S.p.A., a trattativa diretta, delle quote della società Funivie Lagorai S.r.l. avvenuta con contratto dd. 3 dicembre 2019.

Visto che alla data del 31 dicembre 2021 le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute direttamente dal Comune di Samone sono:

Partecipazioni dirette

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.	1996	0,54	Attività di consulenza e rappresentanza istituzionale, anche quale articolazione dell'ANCI e dell'UNCEM per la Provincia Autonoma di Trento; attività di formazione del personale, attività di supporto alla transizione digitale; gestione economico – giuridica del personale.
Dir_2	02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2006	0,0052	Produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate.

Dir_3	00990320228	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1983	0,0025	Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico.
Dir_4	02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOPERATIVA	2007	1,92	Produzione di beni e servizi nell'ambito dell'attività di promozione turistica.
Dir_5	01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	1998	0,00049	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (holding).
Dir_6	01699790224	PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	2000	0,068	Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Partecipazioni Indirette

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
Ind_1	01932800228	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	2005	CONSORZIO COMUNI TRENTINI SOC. COOPERATIVA	0,05	0,54	Attività di distribuzione di energia elettrica.

Ind_1	001106402 24	FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOP. SOC. COOP.	1945	CONSORZIO COMUNI TRENTINI SOC. COOPERATIVA	0,139	0,54	Ente di rappresentanza del movimento cooperativo con funzioni di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo a favore dei soci.
Ind_1	001078602 23	CASSA RURALE DI TRENTO LAVIS MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA	1898	CONSORZIO COMUNI TRENTINI SOC. COOPERATIVA	0,4578	0,54	Attività bancaria.
Ind_2	023074902 23	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. – IN LIQUIDAZIONE	2015	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,50	0,0052	Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni.
Ind_3	023074902 23	CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. – IN LIQUIDAZIONE	2015	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	12,50	0,025	Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni
Ind_6	022419102 29	LOZEN ENERGIA	2012	PRIMIERO ENERGIA	100	0,068	Produzione di energia da fonti

		SRL		SPA			rinnovabili
Ind_6	016146402 23	DOLOMITI ENERGIA SPA	1998	PRIMIERO ENERGIA SPA	0,59	0,068	Attività consistenti nell'assunzio ne di partecipazio ni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (holding).

Visto che per la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2021, le società partecipate dal Comune di Samone hanno trasmesso la scheda di rilevazione dei dati in base al modello approvato dal MEF – Dipartimento del Tesoro.

Accertato che in base ai dati comunicati sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021 da parte del Comune di Samone.

Visto il parere dell'Organo di Revisione contabile pervenuto in data 22 dic 2022, prot. nr. 4539 di data 22.12.2022.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Samone alla data del 31 dicembre 2021, come in premessa descritto.
2. Di approvare il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie del Comune di Samone come in premessa descritte.
3. Di formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione le schede di rilevazione, trasmesse dalle società partecipate del Comune di Samone.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Samone alla data del 31 dicembre 2021.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del nuovo Codice degli

Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, nr. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Giampiccolo Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

Deliberazione divenuta esecutiva il 09 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 79, terzo comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cemin dott.ssa Mariuccia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cemin dott.ssa Mariuccia

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E
I.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPREg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Samone, 22/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CEMIN dott.ssa MARIUCCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPREg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Samone, 22/12/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to ROPELE MICHELA